




COMUNE DI OLBIA

REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'



Sommario	2
Riferimenti normativi	3
Articolo 1 - Istituzione del Garante delle persone con disabilità	3
Articolo 2 - Requisiti per la nomina	3
Articolo 3 – Incompatibilità	3
Articolo 4 - Presentazione della candidatura, nomina, durata	4
Articolo 5 - Trattamento economico	4
Articolo 6 - Dimissioni, revoca e cessazione dell’incarico	4
Articolo 7 - Funzioni del Garante	4
Articolo 8 – Accessibilità	6
Articolo 9 - Struttura di supporto	6
Articolo 10 - Trasparenza e Privacy	6

Riferimenti normativi:

- La Convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- La Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4 e 38;
- La Legge 5 febbraio 1992 n.104;
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- La legge 1° marzo 2006, n. 67, “*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*”;
- Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale 26 settembre 2024, n.73, Prot. 103065; “*Mozione consiliare ex art 56 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari - Garante persone con disabilità*”.

Articolo 1

Istituzione del Garante delle persone con disabilità

Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali, è istituito presso il Comune di Olbia il “Garante dei diritti delle persone con disabilità” (di seguito denominato “Garante”).

Il presente regolamento disciplina compiti, funzioni, poteri dell’autorità del Garante e i suoi rapporti con l’Amministrazione Comunale.

Articolo 2

Requisiti per la nomina

È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- preferibilmente, laurea in giurisprudenza, oppure in scienze politiche, in scienze sociali, in medicina, in psicologia o equipollenti;
- curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dal quale si evinca il possesso dei requisiti e dell’esperienza professionale richiesta nelle materie oggetto delle funzioni del Garante;
- godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
- Non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
- Non essere parte, a qualunque titolo, in procedimenti civili o amministrativi nei confronti del Comune di Olbia ad esclusione di:
 - Proc. Tributari;
 - Proc. promossi per l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti;
 - Proc. di natura meramente patrimoniale di valore inferiore a 5.000,00 Euro.

Articolo 3

Incompatibilità

Non può ricoprire la carica di Garante delle persone con disabilità:

- chi ha rivestito incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali nei due anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non deve essere portatore di interessi in conflitto con le funzioni del Garante;
- chi è dipendente del Comune di Olbia, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né chi lo sia stato negli ultimi due anni.

Articolo 4

Presentazione della candidatura, nomina, durata.

La figura del Garante delle persone con disabilità è organo monocratico nominato dal **Sindaco**, all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dal Settore Servizi alla Persona del Comune.

L'avviso è pubblicizzato oltre che mediante affissione all'Albo pretorio comunale, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio comunale, corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal candidato:

- dettagliato e documentato curriculum e dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di studio e di servizio;
- dichiarazione resa in forma di autocertificazione attestante l'inesistenza delle specifiche cause ostative alla carica di Garante previste al presente art. 3;

Il Settore Servizi alla Persona del Comune verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento e le trasmette **al Sindaco** unitamente ai relativi curricula.

Successivamente, **il Sindaco con proprio decreto provvede alla nomina del Garante.**

L'ufficio del Garante ha durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Scaduto il termine, rimane in carica per non più di tre mesi per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

Articolo 5

Trattamento economico

L'incarico di Garante ha carattere onorario ed è svolto dietro riconoscimento di un compenso e di un rimborso spese sostenute che verranno definiti con successivi atti di competenza.

Articolo 6

Dimissioni, revoca e cessazione dell'incarico.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità può essere **revocato con decreto dal Sindaco**, per giustificati motivi connessi all'esercizio delle proprie funzioni o violazioni di legge.

A seguito del provvedimento di revoca da parte del Sindaco il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

Il Garante è inoltre **sostituito** in caso di **dimissioni**, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riporti una condanna definitiva per delitti non colposi **con la medesima procedura prevista per la nomina.**

Articolo 7

Funzioni del Garante

Il Garante, negli ambiti di propria competenza, opera in piena autonomia dalla politica e dall'Amministrazione, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Opera al fine di segnalare e favorire tutte le iniziative opportune ad assicurare la tutela dei diritti delle persone con disabilità, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell'autonomia personale, con particolare attenzione all'integrazione ed all'inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta.

Inoltre:

- promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità;
- interviene presso l'amministrazione competente a seguito di segnalazioni provenienti dalla persona con disabilità, da un suo familiare, tutore, amministratore di sostegno o da un'associazione per la tutela dei diritti e la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui lamentino disfunzioni, irregolarità, prassi amministrative anomale, irragionevoli o qualunque altro comportamento omissivo e discriminatorio;
- non saranno, in alcun modo, prese in considerazione richieste di intervento e/o di segnalazione avanzate mediante post pubblicati, da parte di chiunque, sui diversi profili social che trattino o meno della materia della disabilità. Non possono essere prese in considerazione richieste, segnalazioni e comunicazioni anonime;
- esprime pareri e formula raccomandazioni e proposte agli organi comunali competenti in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e le loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale;
- promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello nazionale, regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- può accedere agli uffici e servizi comunali al fine di verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza delle barriere architettoniche;
- riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio delle sue funzioni;
- redige una relazione annuale che presenta al **Consiglio Comunale** non oltre il 31 marzo di ogni anno, sulle segnalazioni ricevute, le criticità rilevate, le attività svolte, le iniziative intraprese, i risultati ottenuti e sulle proposte avanzate relative all'anno precedente. La relazione annuale viene pubblicata integralmente in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune;
- ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.

- propone all'amministrazione comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta e alla elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità del Comune di Olbia;
- può farsi promotore altresì di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale, previo accordo con l'Amministrazione Comunale;
- promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- su richiesta degli organi comunali esprime pareri e formula proposte, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Può essere chiamato a collaborare in merito alle azioni progettuali poste in essere dal Comune e dalle società sue partecipate.

Art. 8

Accessibilità

L'amministrazione Comunale mette a disposizione del Garante:

- una casella di posta elettronica;
- una casella di posta elettronica certificata;
- uno spazio comunicativo sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 9

Struttura di supporto

Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente regolamento, il Garante può avvalersi degli uffici dell'Ente, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

Articolo 10

Trasparenza e Privacy

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.

Il Garante tratta i dati personali, ivi compresi quelli di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali previste dal presente Regolamento e nell'ambito dell'organizzazione comunale, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dal Titolare.

Titolare del trattamento è il Comune di Olbia e il Garante è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute e le misure di sicurezza adottate.